

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G09661 **del** 12/07/2023

Proposta n. 26049 **del** 11/07/2023

Oggetto:

VVAS-2021_43. Comune di Sermoneta (LT). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al "PPE - Variante Speciale LR 28/80 Borgata Doganella di Ninfa". Rinvio alla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

OGGETTO: VVAS-2021_43. Comune di Sermoneta (LT). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al “PPE - Variante Speciale LR 28/80 ‘Borgata Doganella di Ninfa’”.

Rinvio alla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

Autorità Procedente: **Comune di Sermoneta (LT)**

IL DIRETTORE *ad interim*

**DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA**

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la Legge n.241/1990 e smi “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii;

VISTO il R.R. n.1/2002 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*”;

VISTA la L.R. n.6/2002 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale*”;

VISTA la L.R. n.12/2011 “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013*”;

VISTA la L.R. n.16/2011 “*Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili*”;

VISTA la D.G.R. n.148/2013, con la quale è stato adottato il R.R. n.11/2013 recante la modifica all’art.20 del R.R. n.1/2002, nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla “*Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti*”;

VISTA la D.G.R. n.203/2018, con la quale è stato modificato il R.R. n.1/2002 con cui si è provveduto, tra l’altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo con decorrenza dall’1/6/2018, modificando la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in “*Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*”;

VISTA la Determinazione GR4100-000018 del 09/09/2021 avente ad oggetto “*Organizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, denominate “Aree”, “Uffici” e Servizi*” con la quale è stata soppressa l’Area “*Valutazione Ambientale Strategica*” e sono state rimodulate le competenze e la denominazione dell’Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*”;

VISTO l’Atto di Organizzazione del Direttore della “*Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*”, Determinazione n.G11269 del 21/09/2021, concernente: “*assegnazione del personale non dirigenziale e conferma incarichi di posizioni organizzative alle strutture della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica interessate dalla riorganizzazione di cui alla determinazione GR4100-000018 del 09/09/2021*”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G05171 del 29/04/2022 della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica con il quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di II^ fascia "Gestione tecnico-amministrativa delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica" al Dott. Simone Proietti;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G18804 del 28/12/2022 della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito all'ing. Ilaria Scarso l'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica";

VISTA la D.G.R. n.242/2023 con cui è stato conferito all'ing. Wanda D'ERCOLE l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica";

VISTO che il Comune di Sermoneta (LT), in qualità di Autorità Procedente, con nota acquisita al protocollo regionale n.105039 del 17/12/2021, ha presentato richiesta di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per il Piano in oggetto;

CONSIDERATO che la competente Area "*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*" ha redatto la Relazione Istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all'espressione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, assoggettando il Piano suddetto alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, sulla base dell'istruttoria tecnica sopraccitata;

DETERMINA

ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006,

di assoggettare il Piano denominato "PPE - Variante Speciale LR 28/80 'Borgata Doganella di Ninfa'", sito nel Comune di Sermoneta (LT) **alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006**, secondo le risultanze di cui alla Relazione Istruttoria formulata dall'Area "*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*", da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'*Autorità Procedente*.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla Parte II del D.Lgs.n.152/2006 e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, unitamente alla *Relazione istruttoria*, sul sito *web* istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui al D.Lgs. n.104 del 2/7/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

il Direttore *ad interim*

Ing. Wanda D'Ercole



DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PAESISTICA E URBANISTICA

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: VVAS-2021_43. Comune di Sermoneta (LT). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al "PPE - Variante Speciale LR 28/80 "Borgata Doganella di Ninfa". Proponente: Comune di Sermoneta.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- Con nota acquisita al protocollo regionale al n.105039 del 17/12/2021, il Comune di Sermoneta, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in oggetto.
- Con nota prot. 422347 del 05/05/2022, la scrivente Autorità Competente ha richiesto integrazioni sulla documentazione presentata, con specifico riferimento al Rapporto Preliminare.
- Con nota acquisita con prot. 445747 del 06/05/2022, l'Autorità Procedente ha reso riscontro ad una parte delle integrazioni richieste (quali: *Delibera di C.C. n° 117/1983; Delibera di C.C. n° 17/1994; Delibera di C.C. n° 20/2009; Parere Direzione Agricoltura per usi civici prot. n° 129908/D3/3D/26 del 22/07/2010; Parere Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 prot. n° 41392 del 08/03/2007*), ha fornito i chiarimenti sulla rispondenza della variante rispetto alla LR 28/80, ed ha richiesto contestualmente un ulteriore congruo termine entro il quale poter apportare le integrazioni al Rapporto Preliminare;
- In assenza di ulteriori comunicazioni, con nota prot. 770994 del 04/08/2022, l'Autorità Competente ha sollecitato la trasmissione delle integrazioni richieste;
- L'Autorità Procedente con nota prot. 10341 del 12/08/2022, acquisita con prot. 795207 del 12/08/2022, ha trasmesso un elaborato integrativo denominato "Approfondimenti" inerente le integrazioni richieste sul Rapporto Preliminare.

DATO ATTO che con nota prot. n. 280030 del 13/03/2023 l'Autorità Competente ha individuato e comunicato l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente il Piano, in formato digitale:

- **Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente**
 - Area Protezione e Gestione della biodiversità
 - Area Qualità dell'Ambiente
- **Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:**
 - Area Tutela del Territorio;

- Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse idriche
- **Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:**
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti, e Viterbo;
- **Regione Lazio - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti**
- **Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità**
 - Area Sostenibilità energetica
- **Regione Lazio - Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale**
- **Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste**
 - Area Affari Generali e Usi Civici
- **Ministero della Cultura**
 - Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Lazio;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina
- **Provincia di Latina**
 - Settore Edilizia scolastica e Pianificazione Territoriale;
 - Settore Viabilità e Trasporti;
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA Lazio**
- **Autorità ATO n. 4 Lazio Meridionale Latina**
- **Acqualatina S.p.A.**
- **ASL Latina**

DATO ATTO altresì che con la medesima nota prot. n. 280030 del 13/03/2023 l'Autorità Competente ha chiesto, a seguito della conclusione della fase di consultazione, all'Autorità Procedente riscontro dei pareri pervenuti da parte dei Soggetti Competenti In materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.Lgs.n.152/2006 e, contestualmente, ha richiesto eventuali ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, utili alla conclusione dell'istruttoria.

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Acqualatina SpA:** nota prot. n. 4789 del 14/04/2023, acquisita al prot. n. 414460 del 14/04/2023;
- **ARPA Lazio:** nota prot. n. 26582 del 17/04/2023, acquisita al prot. n. 425491 del 18/04/2023;
- **Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo** della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica: nota prot. n. 4323000 del 19/04/2023;

- **Area Protezione e Gestione della Biodiversità** della Direzione Regionale Ambiente: nota prot. 616225 del 07/06/2023;

- con nota prot. 308939 del 20/03/2023, l'**Area regionale Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche**, ha comunicato di non essere "*competente ad esprimere alcun parere al riguardo*";

PRESO ATTO che l'Autorità Procedente, non ha fornito alcun riscontro ai pareri SCA pervenuti, né ulteriori considerazioni utili alla conclusione dell'istruttoria;

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare trasmesso ha evidenziato quanto segue, specificando che sono stati estrapolati e riportati in corsivo dallo stesso gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

La proposta in esame consiste in un Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE), ai sensi dell'art. 9 della L.R. n° 28/80, in attuazione della Variante Speciale "Borgata Doganella di Ninfa" relativa alla perimetrazione del nucleo edilizio abusivo così denominato sorto nel Comune di Sermoneta in località Doganella di Ninfa.

"Il suddetto Piano è stato adottato dal Comune di Sermoneta con Delibera di C.C. n° 20 del 07/04/2009. In fase di procedura di approvazione la Regione Lazio ha comunicato (con note prot. n° 319877 del 26/03/2015 e prot. n° 63527 del 17/02/2016) la necessità di attivazione da parte del Comune della procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

(...) L'area interessata dal P.P.E. "Variante Speciale - Borgata Doganella di Ninfa", si estende per circa 102.874 mq in una zona pianeggiante... Il nucleo gode di una buona accessibilità grazie alla viabilità esistente che verrà ben integrata con quella di piano. Il Piano prevede di realizzare, nell'area inclusa tra via Le Pastine e via Ninfa, un tracciato integrativo che collegherà le aree destinate a servizi, la nuova 167 e l'area a verde pubblico e attrezzato. In tal modo si renderà scorrevole ed agiata la percorrenza interna al nucleo.

(...) si prevedono le seguenti destinazioni e distinzioni delle aree:

Zonizzazione e destinazione d'uso

- Aree di completamento residenziale (B1);
- Aree edificate interessate da sinkhole;
- Aree di ristrutturazione e completamento residenziale (B2);
- Ambiti di ricucitura e riqualificazione urbanistica a progettazione unitaria e/o comparti (D);
- Servizi di interesse comune;
- Aree per l'edilizia convenzionata e sovvenzionata (L. 167/62);
- Verde pubblico e attrezzato (Vp);
- Parcheggi (Pn);
- Viabilità.

Dimensioni dell'intervento

*L'area perimetrata, ai sensi della L.R. 28/80, del nucleo di "DOGANELLA di NINFA" approvata con Delibera C.C. n° 117 DEL 19/12/1983 risulta complessivamente pari a circa **mq 51.004**. La "Variante Speciale", include tutte le aree perimetrare ai sensi della L.R. 28/80 e inserisce nel perimetro del Piano alcuni lotti interclusi ed alcune aree esterne da destinare a servizi e a "167" per una superficie complessiva di **mq 102.874** circa.*

- Stato Attuale:

Il nucleo abitato ha una superficie territoriale di circa mq 81.000 con una volumetria residenziale stimata di mc 22.936.

E' sede di una scuola elementare con un area di pertinenza di mq. 1.120. I servizi sono limitati ad un'area di verde pubblico di mq. 2.000.

- Progetto:

Sf Territoriale mq 102.874 di cui:
 Sf viabilità esistente mq 3.600 circa
 Sf nuova viabilità mq 4.795 circa
 Sf Territoriale comparto D mq 23.705
 Sf Territoriale "167" mq 12.686

- Volumetria realizzabile:

Comparto D mq 23.705 x 0,60 = mc 14.223

Area 167 mq 12.686 x 0,60 = mc 7.611

- Volumetria di completamento mc 1.000

- Volumetria complessiva realizzabile: Residenziale = mc 22.800

Il Progetto di variante prevede il soddisfacimento del fabbisogno di servizi pubblici stabilendo gli standards secondo la seguente ripartizione:

Standards (D.M. 02/04/1968 n. 1444):

a) Scuole dell'obbligo mq 7.096

b) Servizi Comuni mq 3.720

c) Parcheggi mq 1.500

d) Verde Pubblico mq 11.600

considerata la tipologia edilizia prevalente, è stato stimato come parametro più appropriato quello di **120 mc/abitante...** In previsione, quindi, ne deriva un incremento demografico con un numero di abitanti da insediare pari a circa 190.

Si riporta di seguito uno stralcio ortofotografico dell'area interessata:



CONSIDERATO che i contenuti del Rapporto Preliminare non rispondono a quelli indicati nell'Allegato I - Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 "Criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS, di Piani o Programmi",

con particolare riferimento alla definizione di come il piano stabilisca un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, nonché alle tematiche contenute negli obiettivi generali (salvaguardia aree agricole, valorizzazione corridoi ecologici, pianificazione mobilità, etc.), ad un'analisi esaustiva dei problemi ambientali pertinenti per le aree interessate dal piano, ed all'integrazione delle considerazioni ambientali per la promozione dello sviluppo sostenibile, utili ai fini della redazione del medesimo documento;

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare sono richiamati i seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è stata esaminata l'analisi di coerenza esterna, verificata dall'Autorità Competente:




Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 (BURL 56 suppl.2 del 10/06/2021):

- Tav A: l'area rientra in parte nel Sistema del Paesaggio Agrario come "*Paesaggio Agrario di continuità*" e paesaggio agrario di rilevante valore e in parte nel Sistema del Paesaggio Insediativo come "*Paesaggio degli insediamenti Urbani*".

- Tav B: l'area a ridosso del Torrente Teppia, ricade all'interno dei "vincoli ricognitivi di legge" ex art. 134, comma 1, lett. b) del Dlgs 42/04 ed ai sensi dell'art. 142 co. 1 individuati come "c) corsi delle acque pubbliche", vincolo normato dall'art. 36 delle NTA.

Il Comune di Sermoneta ha presentato l'osservazione 050027_P01 - *Proposte art.23 co 1 L.R. 24/98 Adeguamento TAV. "A" PTPR per la quale chiedeva "l'eliminazione del vincolo dei 150 mt di rispetto del corso d'acqua denominato "Fosso Teppia" per il tratto che interessa il PPE Borgata Doganella di Ninfa", osservazione accolta parzialmente;*

Tav. A del PTPR adottato



Osservazione 050027_P01

Tav. A del PTPR approvato

A seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione comunale al piano paesistico, è stata modificata la tutela paesaggistica di una piccola porzione di area posta all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua, classificandola come *paesaggio agrario di continuità*.

- Tav C: L'area interessata dal PPE ricade all'interno del Sistema "*Beni del Patrimonio Culturale*": in parte nel "*Sistema dell'insediamento contemporaneo*" come "*Tessuto urbano*" e lungo la fascia della via Ninfinia nel "*Sistema dell'insediamento archeologico*" come "*viabilità antica – fascia di rispetto 50 m*".

In merito agli Usi Civici nel RP viene riportato che "*vi sono alcune aree interessate dalla variante speciale (insistenti sul Foglio 16 del C.T.) che risultano appartenere al Demanio civico dell'Università Agraria Umberto I° di Sermoneta, oltre alla presenza di terreni di natura privata gravati da diritti civici*", su cui è stato espresso



parere favorevole condizionato con nota della Direzione Regionale Agricoltura Area territorio rurale credito Prot. n. 128908/D3/3D/26 del 22/07/2010.

Piano Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA):

Con riferimento alla classificazione delle zone e Comuni ai fini della tutela della salute umana, secondo l’aggiornamento del D.G.R. 15 marzo 2022, n. 119, il Comune di Sermoneta è classificato in “classe 2”.

Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR):

Da una verifica sull’aggiornamento del PTAR (Piano di Tutela Regionale delle Acque), approvato con D.C.R. del 23 novembre 2018 n.18 l’area in esame ricade nel Bacino idrografico n. 27 Rio Martino e nel Sottobacino afferente al corpo idrico Fiume Ninfa Sisto 1.

Piano Assetto Idrogeologico (PAI):

Nel Rapporto Preliminare viene riportato che ai sensi del Piano di Assetto idrogeologico “l’area interessata dalla sede del canale delle Acque Medie è stata cartografata come “Corsi d’acqua principali classificati pubblici con D.G.R. n° 452 del 01/04/05” (artt. 9-27)”.

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti:

Relativamente a quanto stabilito dal Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020, risulta che il Comune di Sermoneta è in linea con gli obiettivi del 65% di percentuale minima di raccolta differenziata.

Piano Regolatore Generale (PRG) vigente:

Secondo il P.R.G. vigente del Comune di Sermoneta “approvato con D.G.R. n° 4553 del 03/08/1983”, Il Piano ricade “prevalentemente in Zona Agricola E, sottozona E1 normale... interessando un’area che allo stato attuale risulta però fortemente antropizzata con numerosi abusi edilizi inclusi nella perimetrazione ex L.R. n° 28/1980”. Dal punto di vista urbanistico l’intervento costituisce variante al P.R.G.

Piano di Zonizzazione Acustica (PZA):

il Comune di Sermoneta è fornito di Piano di Classificazione Acustica del Territorio approvato con D.C.C. n° 35 del 15/06/2015, e “l’area interessata dal Piano in esame è stata classificata come zona di Classe III con i tratti della via Ninfa e di via Le Pastina classificate come strade urbane di scorrimento con relative fasce “A di pertinenza (100 m)”.

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

Acqualatina SpA

La Società riporta per quanto di propria competenza che:

- *L’area interessata dall’intervento risulta fortemente interessata dalla presenza di condotte idriche adduttrici e fognarie, centrali di produzione (Ninfa e Pozzo Carabinieri) strategiche per garantire l’approvvigionamento idrico di diversi comuni dell’Agro Pontino.*
- *Gli impianti tecnologici esistenti sono ad oggi in grado di garantire il servizio idrico integrato alle consistenze ricadenti nell’area interessata dalla Variante Speciale LR 28/80 “Borgata Doganella di Ninfa”.*
- *Dovranno essere presentate alla scrivente le richieste di specifico parere tecnico preventivo per i singoli interventi edilizi”.*

ARPA LAZIO

L’Agenzia Regionale, con riferimento alle componenti Ambientali, evidenzia quanto segue:

“ARIA:

(...) Si evidenzia che nella fase di esecuzione del Piano in esame, occorrerà mettere in campo le adeguate misure di mitigazione degli impatti della fase di cantierizzazione (dispersione delle polveri, movimentazione di terra, trasporto di materiale, nonché al funzionamento dei veicoli e macchinari di cantiere), inoltre le opere previste dovranno rispettare quanto previsto dalle "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia - L.R. 27/05/2008, n. 6. Infine, in merito al risparmio energetico si rammenta che l'art. 26 del D.lg. 199/2021, introduce l'obbligo che la richiesta del titolo edilizio dei progetti di edifici di nuova costruzione includa l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III al D. Lgs. 199/2021 medesimo (Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva).

RISORSE IDRICHE:

(...) l'area in esame dal punto di vista dello Stato ecologico presenta una criticità in quanto non realizza l'obiettivo di qualità fissato dalla norma ovvero il raggiungimento dello stato ecologico di "Buono". A tal fine gli enti coinvolti, per parte di competenza, devono attuare tutte le misure per il raggiungimento di tale stato in coerenza con le vigenti Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Per quanto attiene gli aspetti relativi alla depurazione e approvvigionamento idrico si rileva che tali aspetti non vengono analizzati nel R.P. in esame, a quanto risulta dalle informazioni e dalla cartografie in possesso di Arpa Lazio, di seguito riportata, la Borgata Doganella di Ninfa è inserita nell'agglomerato della rete fognaria di Latina Scalo –Sermoneta che recapita nell'impianto di depurazione "Acqua Latina - Depuratore urbano Latina Scalo" che ha una capacità depurativa di 21.000 AE a fronte di 13.000 AETU. Pertanto si rimanda alle Autorità Competenti (Comune e Acqua Latina), la verifica in fase di attuazione della Variante in esame, delle modalità di allaccio alla rete fognaria delle conseguenti opere di urbanizzazione. Si evidenzia inoltre, che le acque di lavaggio e acque di prima pioggia delle aree di parcheggio dovranno essere convogliate e opportunamente trattate ai sensi del D.Lgs. n. 152/06. Infine con riferimento alla sostenibilità idrica, gli interventi edilizi previsti dalla variante in esame dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6. Per le finalità di risparmio idrico inoltre si evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art.146 del d.lgs.152 2006 s.m.i.).

RIFIUTI:

(...) Si evidenzia che l'attuazione del Piano in esame porta ad una produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilabili, si ritiene pertanto che l'impatto possa essere poco significativo se la gestione verrà effettuata rispettando gli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020, n. 116; La produzione dei rifiuti in fase esecutiva di cantiere, dovrà essere gestita in conformità alla normativa vigente, D.lgs 152/06 e smi.

RUMORE:

(...) Fatto salvo il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997 e dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5 dicembre 1997, nella fase di esecuzione del piano in esame dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione, in particolar modo nella fase di cantiere.

SUOLO:

(...) Il comune di Sermoneta ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 10,7 %, pari a una superficie di Ha 480,19.

(...) Nella fase di attuazione del Piano in esame sarebbe opportuno prevedere misure finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità., ad esempio le aree destinate a parcheggio potrebbero essere realizzate utilizzando tecniche costruttive che permettano un'adeguata permeabilità del suolo contenendo il rischio idraulico.

Si evidenzia infine che il Piano in esame, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6. e prevedere opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione e soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:

(...) Nel caso in cui, la variante in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti, occorrerà considerare i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico, in quanto l'eventuale presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante (Legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003), poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore.

RADON:

(...) è necessario che in fase di esecuzione della variante in esame si introducano idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento individuato per il gas radon dal D.lgs. 101/2020.

Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone

La struttura regionale competente rileva i seguenti aspetti:

"Aspetti urbanistici"

Nel Rapporto preliminare viene evidenziato che il PPE - Variante Speciale LR 28/80 "Borgata Doganella di Ninfa" è stato adottato con Delibera di C.C. n. 20 del 07.04.2009 e che sullo stesso risultano già rilasciati:

- *parere favorevole condizionato del competente ufficio regionale in merito alla presenza di usi civici ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.59/95 espresso con nota della Direzione Regionale Agricoltura - Area Territorio Rurale, Credito Prot. n. 128908/D3/3D/26 del 22/07/2010;*
- *parere favorevole condizionato del competente ufficio regionale in merito agli aspetti geomorfologici ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n.380/01 e della D.G.R. n. 2649/99 con la nota prot. n° 41392 del 08/03/2007, dell'Area 2S/05 "Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale".*

Preliminarmente si osserva che nel corso dell'eventuale prosieguo dell'iter urbanistico i pareri di cui sopra dovranno necessariamente essere verificati e eventualmente confermati o richiesti ex-novo stante il notevole tempo intercorso dal momento del rilascio degli stessi.

Si rammenta che i presupposti per il ricorso alla Variante al PRG diretta al recupero urbanistico dei nuclei abusivi sono disciplinati dall'art. 4 della L.R. n. 28/1980... La rispondenza ai contenuti di cui al sopra citato art. 4 della L.R. n. 28/1980 dovrà adeguatamente essere dimostrata e motivata negli atti da produrre nel corso del successivo iter urbanistico.

(...) Il P.P.E. prevede una Volumetria totale pari a mc 45.736, valore ottenuto sommando la volumetria esistente pari a mc 22.936 alla volumetria realizzabile pari a mc 22.800; secondo quanto indicato nel Rapporto preliminare gli abitanti equivalenti insediabili sarebbero pari a 381 e tale valore viene ottenuto applicando il parametro di 120 mc/abitante, parametro ritenuto "più appropriato...considerata la tipologia edilizia prevalente".

Non si condivide l'applicazione di tale parametro, peraltro non supportato da normative vigenti, tenuto conto invece che l'art. 3 del D.M. n. 1444/1968 prevede che "...ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)....".

L'errata applicazione del parametro relativo alla cubatura per ogni abitante insediato determina quindi una notevole criticità nel dimensionamento del P.P.E. sia in termini di calcolo degli abitanti insediabili che in termini di dimensionamento e verifica degli standard urbanistici ai sensi dei commi 1 e 2 del D.M. n. 1444/1968; tale

aspetto emerge altresì nella tabella avente come oggetto "Analisi degli standard censiti" dove viene inserito il parametro relativo agli abitanti censiti quantificato in n. 764 abitanti.

Si evidenzia altresì che:

- *nel Comparto D saranno previste anche ulteriori destinazioni a carattere non residenziale che nel Rapporto Preliminare non vengono quantificate e sulle quali non sono state effettuate le verifiche degli standard di cui al D.M. 1444/1968;*
- *è prevista un'area da destinare ad interventi di cui alla L. 167/1962 e non risulta essere presente al riguardo una analisi dei fabbisogni di edilizia residenziale pubblica atta a dimostrare e giustificare tale previsione.*

Le criticità sopra evidenziate dovranno necessariamente essere risolte nel corso dell'eventuale prosieguo dell'iter urbanistico del P.P.E.

Aspetti paesaggistici

Nel rapporto Preliminare viene rappresentato che risulta essere stato rilasciato sul P.P.E. parere favorevole condizionato del competente ufficio regionale in merito alla presenza di usi civici ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.59/95 espresso con nota della Direzione Regionale Agricoltura - Area Territorio Rurale, Credito Prot. n. 128908/D3/3D/26 del 22/07/2010; dal parere emerge che alcuni terreni risultano appartenenti al Demanio Civico dell'Università Agraria di Sermoneta e per detti terreni si prescrive in sintesi, prima della approvazione della Variante, l'ottenimento della autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso e contestuale sdemanializzazione, propedeutica alla alienazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 6 del 27.01.2005 che ha sostituito l'art. 8 della L.R. n. 1 del 03.01.1986.

Poiché ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 i terreni gravati da Uso Civico sono sottoposti alla tutela paesaggistica e alla disciplina paesaggistica disposta dal PTPR si evidenzia che successivamente alla emissione del citato parere prot. n. 128908/D3/3D/26 del 22/07/2010 si sono verificate le innovazioni normative di seguito riportate:

- *in data 13.12.2017 è entrata in vigore la L. 20 novembre 2017 n. 168 (Norme in materia di demani collettivi) che all'art. 3 comma 3 ha sancito l'inalienabilità, l'indivisibilità, l'insuscipibilità e la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni posseduti dalle Università Agrarie;*
- *con sentenza della Corte Costituzionale del 31 maggio 2018, n. 113 pubblicata nella Gazzetta ufficiale - Serie speciale - del 6 giugno 2018, n. 23 e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 7 giugno 2018, n. 47 l'art. 8 della L.R. n. 1/1986 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo*

Alla luce di quanto sopra rappresentato si renderà necessario acquisire un nuovo parere in tema di Usi Civici da parte della competente struttura regionale.

(...) Nel caso di specie una parte del P.P.E. ricade nella fascia di rispetto del Torrente Teppia; nell'estratto di Tavola A del PTPR presente nel Rapporto Preliminare detta parte sembra essere per la maggior parte ricadente nel Paesaggio degli insediamenti Urbani e per una minima parte nel Paesaggio Agrario di Continuità, tuttavia le verifiche di tutela paesaggistica andranno approfondite nel successivo iter urbanistico non essendo presenti nel Rapporto Preliminare planimetrie zonizzative e riferimenti alle relative NTA atte a disciplinare gli interventi previsti nel P.P.E.

In ogni caso gli interventi previsti nelle porzioni di P.P.E. ricadenti nella fascia di rispetto del corso d'acqua dovranno essere conformi alle forme di tutela paesaggistica individuate nel sopra citato art. 36 delle NTA del PTPR approvato.

L'assenza sull'area di intervento di beni paesaggistici dichiarativi di cui all'art. 134 comma 1 lettera a) del D.Lgs 42/2004 rende non cogenti le discipline dei paesaggi previste dal PTPR nella porzione di P.P.E. situata al di fuori della fascia di rispetto del corso d'acqua.

Conclusioni

Dato atto di quanto sopra evidenziato questa Area, limitatamente alle componenti ambientali di propria competenza, ritiene che il PPE - Variante Speciale LR 28/80 "Borgata Doganella di Ninfa" come descritto nel

Rapporto Preliminare presenti criticità dal punto di vista urbanistico e paesaggistico; si confermano tutte le osservazioni sopra riportate e che dovranno essere prese in considerazione nel corso dell'iter urbanistico riservandosi tuttavia di approfondire le tematiche a seguito della analisi degli elaborati di Piano che in tale fase non è stato possibile visionare ed esaminare”.

Area Protezione e Gestione della Biodiversità

La struttura regionale ha trasmesso il proprio pronunciamento di Screening di Valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., comunicando quanto segue: *“(…) Ritenuto che il Piano non determina interferenze significative sullo stato di conservazione dei Siti Natura 2000 più prossimi e non possa riscontrarsi la possibilità di incidenze dirette o indirette sugli habitat e le specie da essi tutelati; Tutto ciò premesso, si comunica, che la Variante Speciale LR 28/80 "Borgata Doganella di Ninfa" non deve essere sottoposto a Valutazione appropriata di Incidenza e si esprime parere favorevole di Screening ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997”.*

TENUTO CONTO dei seguenti pareri precedentemente acquisiti sulla Variante Speciale:

- parere favorevole condizionato del competente ufficio regionale (Direzione Regionale Agricoltura Area Territoriale rurale. Credito) in merito alla presenza di usi civici ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.59/95 con la nota Prot. n. n° 128908/D3/3D/26 del 22/07/2010;
- parere favorevole condizionato del competente ufficio regionale in merito agli aspetti geomorfologici ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n.380/01 e della D.G.R. n. 2649/99 con la nota prot. n° 41392 del 08/03/2007, dell'Area 2S/05 “Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale”;

CONSIDERATO che:

- L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- I pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;
- L'Autorità Procedente, a seguito dell'acquisizione dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, non ha fornito considerazioni e chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria;
- La struttura regionale competente in materia di Valutazione di incidenza ha escluso interferenze significative del Piano con Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione di cui alla Direttiva 92/43/CEE, o Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
- Il PPE è parzialmente sovrapposto alla fascia di rispetto del Torrente Teppia, come riportato nella Tav. B del PTPR, ed interferisce con aree gravate dal vincolo degli usi civici appartenenti all'Università Agraria Umberto I° di Sermoneta. La presenza di vincoli di uso civico rende cogente l'applicazione della tutela prevista dei paesaggi individuati dalla tavola A del PTPR;
- La proposta in esame, finalizzata al recupero del nucleo abusivo “Borgata Doganella di Ninfa”, della L.R. 28/80, nel Comune di Sermoneta, interessa complessivamente una superficie pari a circa 102.874 mq, con un incremento insediativo pari a circa 190 abitanti, come riportato nel RP;
- L'Area regionale competente in materia paesaggistica e urbanistica ha rilevato criticità relative alla definizione del carico insediativo previsto, e del conseguente calcolo delle aree a standard ed ha evidenziato che il PPE prevede *“una Volumetria totale pari a mc 45.736, valore ottenuto sommando la volumetria esistente pari a mc 22.936 alla volumetria realizzabile pari a mc 22.800”* e che nel RP sono assenti gli *“elementi relativi alla zonizzazione esistente e alla zonizzazione proposta”*;
- Nel Rapporto Preliminare viene riportato che *“A fronte della estensione a tutte le aree dell'indice generalizzato di compensazione è prevista la cessione gratuita delle aree interessate da destinazione di carattere pubblico, escludendo così nella previsione gli oneri per gli espropri a meno che i proprietari non intendessero rinunciare al beneficio volumetrico”* senza meglio precisare tali aspetti e come essi siano correlati all'obiettivo di recupero dei nuclei abusivi di cui alla LR 28/1980;

- Il Rapporto Preliminare elenca degli obiettivi di carattere generale alla base della formulazione dei piani attuativi della variante speciale, senza tuttavia definire obiettivi specifici ed azioni riferiti al Piano attuativo in esame;
- Nelle integrazioni al Rapporto Preliminare, in merito agli obiettivi del piano, si richiama genericamente che il piano *“è finalizzato a riorganizzare una zona ormai da tempo antropizzata, ma frammentata e priva di un’ordinata urbanizzazione”* e che *“punta a migliorare la qualità abitativa dei luoghi per la popolazione residente cercando di favorire non solo la coesione sociale della popolazione già presente con quella insediata negli ultimi anni, ma di tutelare nel contempo l’ambiente e il paesaggio in cui viene ad intervenire”*;
- Il Rapporto Preliminare in riferimento alle *“Risorse idriche”* evidenzia *“un incremento di prelievo idrico e si potrebbe, tra l’altro, verificare una riduzione dell’apporto d’acqua della rete con relativi disagi per i fruitori”*;
- ARPA Lazio evidenzia che nel Rapporto Preliminare *“gli aspetti relativi alla depurazione e approvvigionamento idrico”* non vengono analizzati;
- Nel Rapporto Preliminare viene previsto un incremento del traffico veicolare conseguente all’attuazione del piano, individuando come misure mitigative il potenziamento del trasporto pubblico e la realizzazione di percorsi ciclopedonali, sebbene non vengano fornite stime in relazione agli incrementi attesi ed alle variazioni dei flussi di traffico attese nell’ambito territoriale di riferimento;
- Per la componente *“biodiversità”* nel Rapporto Preliminare integrato viene riportato che l’impatto conseguente alla realizzazione del piano sarà genericamente mitigato *“ricreando l’habitat caratteristico della zona attraverso interventi di recupero ambientale con eventuale reintroduzione di specie animali e vegetali anche in virtù del fatto che sono previste diverse aree destinate a “verde pubblico e/o attrezzato”*;
- Nel Rapporto Preliminare si richiama tra le criticità il rischio *“sinkhole”*, dichiarando che la zonizzazione del PPE in esame ha tenuto conto di tali aree e rimandando contestualmente ad indagini e studi risalenti al 2006 *“per l’attuazione del Piano”* senza fornire una specifica analisi e valutazione nel RP medesimo;
- Nel Rapporto Preliminare vengono richiamate *“indicazioni fondamentali, riportate nelle NTA..., per il risparmio idrico, il risparmio energetico e l’uso di fonti energetiche rinnovabili, aspetti geologici-strutturali, aspetti ambientali e idrologici, l’inserimento ambientale”*, che tuttavia non vengono specificate nel RP medesimo.
- Non sono stati analizzati gli effetti generati dalla proposta di variante sul contesto ambientale di riferimento, cumulativamente con altre analoghe varianti presenti sul territorio comunale, al fine di verificare la sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie;

VALUTATO che, in relazione ai criteri elencati nell’allegato I Parte II del D Lgs 152/2006:

- Come indicati nel RP a seguito della verifica con il PTPR adottato, sull’area sono presenti i vincoli paesaggistici relativi a: beni ricognitivi di legge di cui all’artt. 134 co. 1 lett. b) e 142 co. 1 lett. c) *“i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna e lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.* che, a seguito dell’approvazione definitiva del P.T.P.R., approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 (BURL 56 suppl.2 del 10/06/2021), non sono modificati;
- Non viene assicurata la conformità e la coerenza delle previsioni edificatorie del Piano in esame con il PTPR, per quanto concerne le norme del Paesaggio Agrario di Rilevante Valore sulle superfici gravate da usi civici, tenuto conto della normativa vigente e sopraggiunta rispetto al parere della Direzione Agricoltura risalente al 2010;
- Nel RP non vi sono chiari riferimenti sulle previsioni di ciascuna delle zonizzazioni previste dal PPE e non sono adeguatamente analizzate le ricadute sulle componenti ambientali, con particolare riguardo alle aree potenzialmente edificabili. La struttura regionale competente in materia urbanistica evidenzia alcune

criticità significative relative alla coerenza degli interventi previsti nella fascia di rispetto del corso d'acqua vincolato;

- Nel Rapporto Preliminare non sono adeguatamente sviluppati gli obiettivi specifici e le relative azioni di Piano finalizzate alla sostenibilità ambientale ed alla mitigazione degli effetti sulle componenti ambientali;
- L'incremento insediativo previsto derivante dall'attuazione del piano e stimato nel Rapporto Preliminare, risulta significativo per le ricadute ambientali, determinando circa un raddoppio degli abitanti rispetto alla situazione preesistente; inoltre, sia l'incremento insediativo previsto che la quantificazione delle aree a standard non risultano conformi al DM 1444/62, come rilevato dall'Area regionale competente in materia urbanistica;
- Il PPE in esame, per localizzazione ed estensione dell'area interessata ed in assenza di specifiche indicazioni in merito ai settori oggetto di edificazione, può determinare ricadute significative sul contesto ambientale di riferimento;
- Il Rapporto Preliminare non contiene elementi di analisi e valutazione esaustivi per escludere impatti significativi in merito al rischio "sinkhole" particolarmente presente sul territorio comunale, tenuto conto che si rimanda ad indagini risalenti al 2006 non meglio rappresentate, e ad altri documenti esterni al RP, quali NTA del Piano e "Carta di Idoneità Territoriale", che non risultano presenti nella documentazione trasmessa, né valutati dallo SCA competente; la presenza di "n. 1 segnalazione sinkhole" nell'area in esame è anche presente nel database nazionale ISPRA;
- Non è presente un'analisi aggiornata con la pianificazione sovraordinata per la componente "Aria" e "Acqua";
- Nel Rapporto Preliminare non vengono analizzate in maniera soddisfacente le ricadute del piano sul traffico veicolare in fase di esercizio, con particolare riguardo agli incrementi attesi ed agli effetti nel contesto territoriale di riferimento, anche in relazione ai flussi di traffico con le aree circostanti in funzione della rete infrastrutturale esistente, tenuto conto che "il borgo costituisce un punto di passaggio quasi obbligato ai flussi turistici" come riportato nel Rapporto Preliminare;
- Il PPE in esame determinerà consumo di suolo non adeguatamente quantificato e impatti sulla componente biodiversità, per la quale non viene adeguatamente precisata nel Rapporto Preliminare l'analisi degli impatti e le misure mitigative previste;

RICHIAMATO l'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006 e valutato che, sulla base dei criteri di cui all'Allegato I del decreto, nonché della descrizione del programma e delle informazioni e dati forniti dal Rapporto Preliminare, tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, non risulta possibile escludere possibili impatti significativi derivanti dalle previsioni della proposta di piano;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene che il Piano in oggetto sia da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.

L'Istruttore

*Arch. Barbara Conti
f.to digitalmente*

il Responsabile del Procedimento

*Dott. Simone Proietti
f.to digitalmente*

il Dirigente

*Ing. Ilaria Scarso
f.to digitalmente*